COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

"REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VIVIBILITÀ" URBANA E PER LA QUALITÀ" DELLA VITA"

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 73 DEL 28 GIUGNO 2012

MODIFICATO DA DELIBERA DI CONSIGLIO

N. 33 DEL 30 MAGGIO 2013

N. 29 DEL 24 APRILE 2014

N. 14 DEL 24 MARZO 2015

N. 07 DEL 03 MARZO 2016

N.54 DEL 18 APRILE 2017

N. 59 DEL 26 MAGGIO 2022

N. 58 DEL 04 LUGLIO 2023

N. 29 DEL 30 APRILE 2024

INDICE

Art. 1 - Atti contrari al decoro pubblicopag. 3
Art. 2 - Disciplina dell'accattonaggio nel territorio comunale
Art. 3 - Raccolta di firme o fondi pag. 3
Art. 4 - Utilizzo delle aree verdi, dei parchi pubblici e parchi giochipag. 3
Art. 5 - Divieto del campeggio libero pag. 3
Art. 6 - Sfalcio dell'erba pag. 3
Art. 7 - Circolazione e tenuta degli animalipag. 4
Art. 8 - Sovraffollamento delle abitazioni pag. 4
Art. 9 - Strutture di cortesia presso attività artigianali pag. 5
Art. 10 - Esposizione campionaturapag. 5
Art. 11 - Massaggi e prestazioni pag. 5
Art. 12 - Tutela contro il fumo in spiaggia pag. 5
Art. 13 - Disturbo provocato da animalipag. 5
Art. 14 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone
Art. 15 - Rumori provocati da attività professionali dinatura edile pag. 6
Art. 16 - Emissioni musicali pag. 7
Art. 16bis - Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali ed altri pubblici esercizi
Art. 17 - Decoro vetrinepag. 9
Art. 18 - Detenzione/trasporto merce su aree interdettepag. 9
Art. 19 - Divieto di effettuare attrazioni con musica ecantipag. 9
Sistema sanzionatorio
Sanzioni amministrative accessorie pag.11

ART. 1 - ATTI CONTRARI AL PUBBLICO DECORO

Nei luoghi pubblici o ad uso pubblico è vietato:

- a) sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
- b) compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fisiologiche fuori dei luoghi all'uopo destinati.
- c) insudiciare con scritte o disegni strade, strutture, edifici pubblici o privati
- d) circolare a torso nudo o solo in costume da bagno al di fuori dell'arenile e delle aree adibite a balneazione.

ART. 2 - DISCIPLINA DELL'ACCATTONAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE

- a) E' vietato l'accattonaggio: sui parcheggi pubblici o aperti al pubblico; davanti agli esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi; sulle aree sottoposte a circolazione stradale sia veicolare che pedonale; a meno di 1000 metri da cimiteri, chiese e luoghi di culto: sull'arenile: sulle aree utilizzate per mercati e manifestazioni in genere.
- b) E' sempre vietato l'accattonaggio mediante l'utilizzo di animali.

ART. 3 - RACCOLTA DI FIRME O FONDI

Sulle aree pubbliche o ad uso pubblico la raccolta di firme o fondi, effettuata senza occupazione di suolo pubblico, dovrà essere subordinata ad autorizzazione del Comando di Polizia Locale da richiedere con almeno trenta giorni di anticipo dalla data di svolgimento con indicazione nella richiesta dei seguenti dati: responsabile dell'iniziativa, identità delle persone impiegate, luogo di svolgimento, orari e finalità.

ART. 4 - UTILIZZO DELLE AREE VERDI, DEI PARCHI PUBBLICI E PARCHI GIOCHI

- a) All'interno delle aree verdi, parchi pubblici e parchi giochi attrezzati è vietato:
 - 1. danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature:
 - 2. cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante;
 - 3. attraversare e calpestare le aree arbustate e le aiuole fiorite:
- b) Le attrezzature per lo skateboard potranno essere utilizzate negli appositi parchi attrezzati dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 20.

ART. 5 - DIVIETO DEL CAMPEGGIO LIBERO

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e attendamento, bivacco, anche mediante l'utilizzo di veicoli attrezzati o non attrezzati, fuori dalle aree appositamente adibite; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree predette.

ART. 6 - SFALCIO DELL'ERBA

I proprietari di giardini ed aree verdi assimilabili hanno l'obbligo dal 01 aprile al 30 settembre di mantenere lo sfalcio¹ di erba, rimuovendo il tagliato entro 5 giorni dal taglio medesimo, al fine di garantire le condizioni igienico-sanitarie dell'area.

¹ Per sfalcio si intende un'altezza massima della vegetazione pari a 15 cm.

Art. 7 - CIRCOLAZIONE E TENUTA DEGLI ANIMALI

- a) Le persone devono condurre e tenere al guinzaglio di lunghezza non superiore a 1,5 mt su strade, aree demaniali, aree pubbliche o ad uso pubblico i cani di loro proprietà o dati loro in affidamento, con conseguente divieto di lasciare che gli stessi circolino liberamente, eccezion fatta per i cani da caccia durante il periodo venatorio sulle aree e zone destinate a tali attività; b) Le persone che stanno conducendo un cane devono:
 - evitare che i cani di loro appartenenza o dati in affidamento lordino le aree private di terzi, le aiuole, le aree demaniali, i parchi attrezzati, gli spazi verdi, le vie, le piazze ed aree urbane pubbliche o ad uso pubblico;
 - essere sempre munite dei mezzi necessari idonei (tipo paletta-sacchetto) per la rimozione degli escrementi;
 - procedere all'immediata rimozione degli escrementi dell'animale;
 - portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone e/o animali;
- c) Sulle aree pubbliche o aperte al pubblico inibite alla circolazione dei cani e debitamente segnalate è vietato far circolare cani.
- d) Sull'arenile, durante la stagione balneare, è vietato l'accesso ai cani, ad eccezione di quelli utilizzati per il salvataggio e regolarmente abilitati al soccorso nonché di quelli che accompagnano persone ipovedenti o non vedenti. La permanenza e la balneazione sono autorizzate solo nelle zone appositamente segnalate, elencate da ordinanza del Servizio Demanio-Settore Uso e Assetto del Territorio, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.
- e) Sull'arenile, durante la stagione balneare, è vietato l'accesso ai cavalli (ad esclusione di quelli utilizzati da forze di polizia). Durante il resto dell'anno, i cavalli possono transitare sull'arenile, previa autorizzazione del Servizio Demanio, munendosi dei mezzi necessari per la rimozione degli escrementi.

ART. 8 - SOVRAFFOLLAMENTO ABITAZIONI

E' vietato il sovraffollamento nei locali adibiti ad abitazione. Per effettivo sovraffollamento si intende la permanenza nell'abitazione di un numero di persone che superi almeno il doppio del numero previsto dalle normative vigenti.

Sono previste deroghe, nella determinazione del numero dei componenti che possono alloggiare nelle unità abitative esaminate esclusivamente per i nuclei familiari per i quali la normativa riconosce il diritto al ricongiungimento (art. 29 T.U. 286/98), o in presenza di minori, o nelle situazioni di nascite successive all'insediamento della famiglia, in base alle seguenti indicazioni:

- a) dove possono trovare sistemazione due persone adulte, possono in alternativa abitare tre minori.
- b) in caso di nascita sopravvenuta, successiva all'insediamento della famiglia nell'unità abitativa, che comporti il superamento del contingente massimo come sopra determinato, è possibile il rilascio dell'attestazione idoneità dell'alloggio per il numero dei residenti, a condizione che sia accertato, con relazione scritta da tecnico incaricato dal fruitore dell'abitazione, il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'abitazione stessa;

La possibilità di rilascio di attestazioni in deroga in base alle indicazioni di cui alle precedenti lettere a), b) è consentita solo se l'abitazione è occupata da un unico nucleo familiare.

Nel caso un componente il nucleo famigliare sia proprietario dell'abitazione è consentito, previa comunicazione al Comando di Polizia Locale, un aumento di una ulteriore unità rispetto alle deroghe sopra indicate, a condizione venga accertato il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'alloggio con relazione scritta da tecnico incaricato dal fruitore dell'abitazione.

Per nucleo familiare deve intendersi la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di richiesta di idoneità dell'alloggio e sia dimostrata nelle forme di legge.

ART. 9 - STRUTTURE DI CORTESIA PRESSO ATTIVITÀ' ARTIGIANALI

Presso le attività artigianali alimentari (pizze al taglio, gelaterie, kebab etc) è vietato collocare attrezzature quali sedie e tavoli, nonché fornire stoviglie e posate, anche a perdere, che consentano agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti artigianali acquistati. E' consentito unicamente collocare strutture leggere di cortesia, atte ad agevolare l'attesa dei clienti che devono acquistare il prodotto artigianale, ovvero effettuare la somministrazione non assistita per bevande non alcoliche qualora il titolare sia in regola con l'esercizio di vicinato, così come di seguito specificato:

- a) attività artigiane che hanno lo scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di prodotti alimentari e che non effettuano attività di servizio di vicinato per vendita di prodotti alimentari: in tal caso è consentito il posizionamento di massimo tre panche la cui lunghezza non deve superare i metri due; in alternativa possono essere posizionate n. tre fioriere o altri elementi di arredo con seduta la cui lunghezza non deve superare i metri due. In tali attività è vietato collocare sedie e/o sgabelli.
- b) Attività artigiane che hanno per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di prodotti alimentari e che effettuano attività di vicinato per vendita di prodotti alimentari: in tal caso è consentito il posizionamento di massimo tre piani di appoggio non ancorati al muro o al pavimento, la cui altezza non deve essere inferiore a metri 1,10 con superficie non superiore a mq 1 ciascuno, con annessi tre sgabelli per ciascun piano d'appoggio. In alternativa possono essere posizionate tre fioriere o altri elementi di arredo con seduta la cui lunghezza non deve superare i metri due.

Le strutture di cui ai punti precedenti possono essere collocate solo nei locali o sulle aree private pertinenti i locali ove sono svolte le attività artigianali, con esclusione delle aree pubbliche o di quelle private gravate di servitù di uso pubblico costituita nei modi di legge.

ART. 10 - ESPOSIZIONE CAMPIONATURA

- a) Sulle aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio legalmente costituita il posizionamento di campionatura di merce o attrezzature di qualsiasi genere deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, previo parere del Comando di Polizia Locale che dovrà tener conto della viabilità e della fruibilità delle aree pubbliche secondo le indicazioni che verranno indicate da apposita Deliberazione di Giunta comunale.
- b) Sulle aree di proprietà privata, esterne ai locali adibiti ad attività commerciali, fatte salve le specifiche autorizzazioni, condizioni o divieti previsti dalla normativa vigente, è concesso senza specifiche ulteriori formalità il posizionamento campionatura di merce, nel rispetto delle disposizioni che verranno indicate da apposita deliberazione di Giunta comunale.

ART. 11 - MASSAGGI E PRESTAZIONI

E' vietato effettuare e ricevere su area pubblica o aperta al pubblico prestazioni come massaggi, tatuaggi, treccine, servizi di tagliacapelli.

ART. 12 - TUTELA CONTRO IL FUMO IN SPIAGGIA

Su determinate aree dell'arenile, individuate mediante Deliberazione di Giunta comunale, è vietato fumare. Le zone interdette saranno appositamente segnalate.

ART. 13 - DISTURBO PROVOCATO DA ANIMALI

I detentori di animali domestici devono evitare che i propri animali provochino disturbo alla quiete pubblica, in particolare dalle ore 22 alle ore 08.00 e dalle 13.00 alle 15.30.

ART. 14 - PUBBLICA QUIETE E TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

E' fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento e/o con le attività svolte, sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico che nelle aree private, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

- a) E' particolarmente tutelata la fascia oraria:
 - giorni feriali: dalle ore 20,00 alle ore 08,00 e dalle ore 13,00 alle 14,00
 - giorni festivi: dalle ore 20,00 alle ore 09,00 e dalle ore 12,00 alle 15,00
- b) In deroga a quanto sopra indicato, per la località di Bibione² nel periodo 01 maggio-30 settembre la fascia oraria da tutelare è la seguente:
 - dalle 19.00 alle ore 09.00 e dalle 13.00 alle 15.30 ogni giorno feriale e festivo.
- c) per gli approvvigionamenti delle attività commerciali di cui ai codici ATECO 47.11 la fascia oraria di tutela indicata al punto b) del presente articolo, dal 01 maggio al 30 settembre è definita come segue:
 - giorni feriali e festivi, dalle ore 20:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:30.

Dal 1 ottobre al 30 aprile dovranno essere osservati gli orari indicati dal comma a)

Negli orari e periodi di tutela indicati ai commi a) e b) è vietato l'impiego di macchine da giardinaggio (es. tagliaerba) nonché l'esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in economia, o di altra natura privata che arrechino disturbo (es. spostamento di mobili, uso di aspirapolvere, battitappeti, etc).

Eventuali deroghe agli orari e periodi sopra indicati, per comprovati gravi motivi, potranno essere concesse dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale su richiesta degli interessati.

ART. 15 - RUMORI PROVOCATI DA ATTIVITÀ' PROFESSIONALI DI NATURA EDILE

Fatto salvo il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale, dal Piano comunale di classificazione acustica e salvo deroghe per comprovati gravi motivi, i lavori sui cantieri edili o lavori ad essi connessi sono consentiti nel territorio comunale:

- a) su tutto il territorio comunale, ad eccezione di Bibione (vedi nota 2 art. 14):
 - nel giorni feriali: dalle ore 07,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 20,00;
 - nei giorni festivi: non consentito
- b) A Bibione
 - dal 1 al 31 maggio e dal 16 al 30 settembre

nei giorni feriali: dalle ore 08,30 alle ore 13.00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00

nei giorni di sabato: dalle ore 08,30 alle ore 13,00

nei giorni festivi: non consentiti

- dal 1 al 30 giugno

nei giorni feriali: dalle ore 9.00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00

nei giorni di sabato e festivi: non consentiti

- dal 1 luglio al 15 settembre non consentiti.
- c) A Bibione dal 1 ottobre al 30 aprile
 - vedi lettera a)

L'esercizio delle professioni, arti e mestieri sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21. Rispetto dei limiti di cui al Decreto legge 447/1995.

Eventuali deroghe agli orari e periodi sopra indicati, per comprovati gravi motivi, potranno essere concesse dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale su richiesta degli interessati.

² Per Bibione si intende il centro abitato di Bibione, Bibione Pineda, Lido del Sole e Lido dei Pini.

ART. 16 - EMISSIONI MUSICALI

- 1. a) Fatte salve le disposizioni previste dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14/11/97, dal R.D. 773/1931 TULPS e dalla L.R. 29/2007, nonché a quanto previsto in materia di diritti d'autore, l'utilizzo di impianti musicali quali TV, radiolettore CD, MP3 o similari, musica di filo diffusione presso i pubblici esercizi di somministrazione si intende autorizzato senza alcuna istanza preventiva:
 - i. su tutto il territorio comunale (ad eccezione di bar e ristoranti operanti sull'arenile) dalle ore 06.00 fino alle ore 02.30;
 - ii. su tutti i pp.ee. che operano sull'arenile di Bibione dalle ore 06.00 fino alle ore 01.00
 - Al di fuori di tali orari è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto che emetta musica o suoni (es. TV, radiolettore CD, MP3 o similari, musica di filo diffusione in genere).
 - b) l'utilizzo di impianti musicali quali TV, radiolettore CD, MP3 o similari, musica di filo diffusione presso i pubblici esercizi di somministrazione devono rispettare i seguenti limiti di rumorosità:
 - dalle ore 06.00 fino alle ore 23.00 non dovranno superare il limite massimo di emissione sonora di 60 dB(A) e di immissione di 65 dB (A) in facciata del ricettore; dalle ore 23.00 fino alle ore 2.30 non dovranno superare il limite massimo di emissione sonora di 50 dB(A) e di immissione di 55 dB (A) in facciata del ricettore.
 - c) Presso le attività artigianali ed esercizi commerciali l'utilizzo di impianti musicali quali TV, radiolettore CD, MP3 o similari, musica di filo diffusione si intende autorizzato dalle ore 09.00 fino alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 23.00 senza alcuna istanza preventiva, fatte salve le disposizioni previste dalla L. 447/95 e dal D.P.C.M. 14/11/97, dal R.D. 773/1931 TULPS e dalla L.R. 29/2007, nonché a quanto previsto in materia di diritti d'autore e nel rispetto dei limiti di rumorosità di cui al precedente punto b). Al di fuori dei suddetti orari è vietato l'utilizzo di qualsiasi impianto che emetta musica o suoni.
- 2. Per le attrazioni dal vivo (karaoke, musica con DJ, esecuzione di concertini musicali e/o intrattenimenti di varia natura e genere), quali attività di intrattenimento ed allietamento effettuate dal pubblico esercizio a supporto dell'attività principale utilizzando aree di somministrazione interne e/o esterne senza la predisposizione di palchi, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) presentare/inviare comunicazione indirizzata al Corpo di Polizia Locale a mezzo pec all'Ufficio Protocollo del Comune entro tre giorni prima dell'evento (la richiesta potrà essere anche cumulativa) indicando, oltre al luogo di svolgimento dell'evento, data e orari dello stesso e tipologia di attività (karaoke, concertino dal vivo, musica con DJ etc).
 - b) rispettare i seguenti limiti orari:
 - 1) su tutto il territorio comunale, ad eccezione degli esercizi operanti sull'arenile:
 - a) dalle ore 17.00 alle ore 23.30 nelle giornate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
 - b) dalle ore 17.00 alle 24.00 nelle giornate di venerdì e sabato, il 14 e 15 agosto
 - 2) su tutto l'arenile di Bibione:
 - a) dalle ore 18.00 alle ore 23.00 nelle giornate di domenica, lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
 - b) dalle ore 18.00 alle 23.30 nelle giornate di venerdì e sabato il 14 e 15 agosto
 - c) rispettare i seguenti limiti di rumorosità:
 - 1) nelle zone di cui ai suddetti punti 1) e 2) non dovranno superare il limite massimo di emissione sonora di 60 dB(A) e di immissione di 65 dB (A) in facciata del ricettore dalle ore 17.00 fino alle ore 23.00 e non dovranno superare il limite massimo di emissione sonora di 50 dB(A) e di immissione di 55 dB (A) in facciata del ricettore dalle ore 23.00 fino alle ore 24.00
 - 2) all'interno dell'ambiente abitativo disturbato i limiti di livello sonoro devono rispettare quanto imposto dalla della Legge n. 447 del 26/10/1995 e relativi decreti attuativi.
 - d) dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno solare le attrazioni potranno svolgersi solamente all'interno dei locali in muratura, salvo il rilascio di specifiche deroghe.
 - e) Sono vietate le attrazioni dal vivo svolte presso le attività artigianali ed esercizi commerciali su tutto il territorio comunale, salvo il rilascio di specifiche deroghe.

- 3. Le discoteche, il cui orario per l'effettuazione della musica è autorizzato fino alle ore 05.00, dovranno, quando l'uso degli impianti di diffusione avviene nelle pertinenze esterne di competenza (giardini, patio esterno, terrazze, ecc.), provvedere ad installare un sistema automatico di limitazione dei livelli sonori, opportunamente dotato di sistemi antimanomissione, tarato da parte di tecnico competente di cui all'art. 2 comma 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995. La taratura dovrà fare riferimento ai dB massimi di cui ai commi 1.b e 2.c.1 del presente articolo, fermo restando l'obbligo di rispettare i livelli di dB previsti a seconda della fascia oraria. Il titolare dell'attività dovrà presentare al Corpo di Polizia Locale documentazione di avvenuta taratura e di apposizione di sistemi antimanomissione, predisposta da parte di un Tecnico competente di cui all'art. 2 comma 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995. La medesima documentazione dovrà essere conservata presso i locali dell'attività ed esibita a richiesta degli organi di vigilanza.
- 4. DEROGHE. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga temporanea ai limiti di legge e del presente regolamento, emessa dal dirigente preposto a seguito di specifica domanda da presentarsi almeno 15 giorni prima dell'evento: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive e quant'altro ritenuto derogabile per il positivo impatto sul turismo (il tutto con allestimenti temporanei).
 - L'autorizzazione in deroga potrà contenere prescrizioni e prevedere l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico.
- 5. Fatte salve le sanzioni di natura penale, le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative principali e di quelle accessorie previste dal presente Regolamento. Gli Agenti/Ufficiali di P.G. all'atto dell'accertamento contestano anche oralmente la violazione, intimando l'immediata sospensione dell'attività in contrasto con il presente articolo.

ART 16 bis - Limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, attività artigianali ed altri pubblici esercizi

 Nelle aree del territorio comunale in cui si manifestino particolari situazioni di assembramenti di numerosi avventori che, stazionanti all'esterno di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, che con i loro comportamenti possano compromettere la qualità della vita ed il riposo delle persone residenti nonché le comuni regole di vita civile, potranno essere imposte limitazioni agli orari di apertura e chiusura degli esercizi ritenuti causa dei pred etti fenomeni con ordinanza sindacale.

ART. 17 - DECORO VETRINE

Le vetrine di esercizi commerciali, artigianali, pubblici esercizi, attività ricettive in genere, durante il periodo di inattività superiore a giorni 30, dovranno essere schermate interamente con materiale di colore bianco (esempio carta) oppure con immagini della località di Bibione.

ART. 18 - DETENZIONE/TRASPORTO DI MERCE SU AREE INTERDETTE

E' vietato su aree interdette al commercio itinerante, detenere e/ o trasportare, senza giustificato motivo, merce che, per qualità e quantità, è da ritenersi finalizzata alla vendita, integrando tale comportamento i divieti previsti dalla disciplina nazionale sul commercio (D. Lgs. 114/1998).

ART. 19 - DIVIETO DI EFFETTUARE ATTRAZIONI CON MUSICA E CANTI

E' vietato su tutto il territorio comunale, compresa la spiaggia, effettuare attrazioni mediante canti e musica, anche con l'uso di strumenti ed attrezzature, finalizzati alla raccolta di offerte e proventi, se non espressamente autorizzati dagli uffici comunali competenti e/o da altra normativa vigente.

SISTEMA SANZIONATORIO

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, fatte salve quelle specificate da altra norma, comporta, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste (da €. 25,00 ad €. 500,00). Sono, altresì, a carico del trasgressore-responsabile solidale le spese di procedimento della violazione accertata.

La procedura per l'applicazione delle medesime è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della succitata legge, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia è il Dirigente di Polizia Locale di San Michele al Tagliamento.

Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta previsti nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

La violazione alle norme indicate nel presente regolamento prevedono anche le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie e, ove previsto, anche accessorie:

SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

Art.	Titolo	Sanzione accessoria				
2	Accattonaggio	La violazione prevede a carico del trasgressore il sequestro cautelare delle eventuali attrezzature o strumenti utilizzati dal trasgressore nonché del le somme raccolte finalizzato alla confisca amministrativa. Le somme saranno raccolte e devolute con cadenza quinquennale in beneficenza.				
4	Parchi gioco	Alla terza violazione accertata a carico del medesimo trasgressore saranno sequestrati gli strumenti utilizzati (es. skateboard) ai fini della confisca.				
5	Campeggio	Rimozione dei veicoli/strutture in caso di inadempienza al divieto di campeggio se protratto per più di 6 ore. La restituzione di veicoli/strutture avverrà previo il pagamento delle spese di rimozione. Alla seconda violazione nello stesso anno solare a carico del medesimo trasgressore/veicolo saranno applicati il sequestro cautelare delle attrezzature/veicolo finalizzato alla confisca amministrativa.				
6	Sfalcio erba	Obbligo di ripristino entro 5 giorni dalla notifica del verbale di contestazione. In caso di inadempienza le operazioni saranno svolte dal Comune con spese a carico del trasgressore.				
8	Sovraffollamentoabitazioni	Alla seconda violazione accertata nello stesso anno solare nella medesima abitazione/appartamento, i locali verranno posti sotto sequestro ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81 sino al ripristino delle condizioni di regolarità.				
10		Alla terza violazione accertata nello stesso anno solare a carico della stessa attività, sarà inibita la possibilità di esporre campionatura di merce e di qualsiasi altra attrezzatura per 15 giorni. Dalla quarta violazione accertata nello stesso anno solare, sarà inibita la possibilità di esporre campionatura di merce e di qualsiasi altra attrezzatura per mesi uno.				
11	Massaggi e prestazioni	Sequestro amministrativo finalizzato alla confisca delle attrezzature e prodotti utilizzati per l'esecuzione della prestazione.				
15	Rumori edili	Alla terza violazione accertata nello stesso anno solare nel medesimo luogo, si procederà a sequestro amministrativo dell'area di cantiere per 1 mese.				

- a) Alla prima violazione per superamento dei limiti di rumorosità sonori e/o mancato rispetto degli orari e/o giornate, ovvero solo per le discoteche, mancata installazione del sistema di cui al comma 3) è prevista la sospensione della musica di filodiffusione e/o dell'attrazione dal vivo di cui ai commi 1) e 2) per 7 giorni. All'atto della contestazione e notificazione immediata della violazione l'Agente accertatore ordina contestualmente anche la cessazione della musica di filodiffusione e/o dell'attrazione dal vivo di cui ai commi 1) e 2) che resterà sospesa per 7 giorni a partire dal giorno successivo alla notifica del verbale di contestazione, con specifica menzione nel verbale.
- b) Alla seconda violazione nel medesimo anno civile (1 gennaio 31 dicembre) per superamento dei limiti di rumorosità sonori e/o mancato rispetto degli orari e/o giornate ovvero mancata installazione di un sistema di cui al comma 3), ovvero in caso di inottemperanza alla sanzione accessoria di cui al precedente punto a) è prevista la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico/esercizio commerciale/attività artigianale per 3 giorni.

In caso di accertamento, contestazione e notificazione immediati della violazione l'Agente accertatore ordina contestualmente la cessazione della musica di filodiffusione e/o dell'attrazione dal vivo di cui ai commi 1) e 2) e viene altresì disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico/esercizio commerciale/attività artigianale per 3 giorni a partire dal giorno successivo alla notifica del verbale di contestazione, con specifica menzione nel verbale.

In caso di notifica del verbale di violazione differita rispetto alla data di commissione della violazione, la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico/esercizio commerciale/attività artigianale viene disposta per 3 giorni a partire dal giorno successivo alla notifica, con specifica menzione nel verbale.

c) Dalla terza violazione e successive nel medesimo anno civile (1 gennaio - 31 dicembre) per superamento dei limiti di rumorosità sonori e/o mancato rispetto degli orari e/o giornate ovvero mancata installazione di un sistema di cui al comma 3), ovvero in caso di inottemperanza alla sanzione accessoria di cui al precedente punto b), è prevista la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico/esercizio commerciale/attività artigianale fino a 14 giorni.

In caso di accertamento, contestazione e notificazione immediati della violazione l'Agente accertatore ordina contestualmente la cessazione della musica di filodiffusione e/o dell'attrazione dal vivo di cui ai commi 1) e 2) e viene altresì disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico/esercizio commerciale/attività artigianale per 7 giorni a partire dal giorno successivo alla notifica del verbale di contestazione, con specifica menzione nel verbale.

In caso di notifica del verbale di violazione differita rispetto alla data di commissione della violazione, la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico/esercizio commerciale/attività artigianale viene disposta per 7 giorni a partire dal giorno successivo alla notifica del verbale di contestazione, con specifica menzione nel verbale.

Copia del verbale di violazione, contestato e notificato, dovrà essere immediatamente trasmesso al Dirigente del Servizio Attività produttive il quale potrà emettere ordinanza di sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico/esercizio commerciale/attività artigianale fino ad un massimo di 14 giorni, tenendo conto dei giorni di sospensione già eventualmente scontati per la singola violazione.

Emissioni musicali

16

SI	IR_{-}	ΔΙ	T	FG.	ATO	Δ

Per ogni violazione commessa di cui ai suddette lettere a), b), c) non potrà essere comunque ripresa l'attività di attrazione dal vivo con sistemi di amplificazione, la musica con sistema di filodiffusione, ovvero l'utilizzo di impianti di diffusione sonora di cui al comma 3, prima di aver presentato al Comune una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente

Nel caso di più violazioni commesse a breve distanza una dall'altra ove è prevista la sospensione dell'attività, le successive giornate di chiusura andranno ad avere effetto al termine del periodo di sospensione di cui alla precedente violazione.

Nel caso in cui non sia possibile dare corso alla sospensione dell'attività di esercizio in quanto il trasgressore effettua la chiusura della propria attività per il termine della stagione estiva, ovvero per ferie, verrà emessa ordinanza di divieto di effettuare musica di filodiffusione e/o dell'attrazione dal vivo di cui ai commi 1) e 2), ovvero di concessione delle deroghe di cui al comma 5), per 30 giorni dal giorno di riapertura comunicato agli uffici comunali.

d) In caso di mancata o ritardata comunicazione di cui al comma 2) lett. a) dalla seconda violazione e per ogni violazione successiva, nel verbale di contestazione della violazione sarà disposto il divieto di effettuare attrazione dal vivo per 15 giorni dalla notifica del verbale stesso. In caso di inottemperanza al divieto di cui al paragrafo precedente verrà disposta la sospensione per 3 giorni dell'attività dell'esercizio, secondo quanto previsto alla precedente lett. b).

18 Detenzione/trasporto merce su aree interdette

La violazione prevede a carico del trasgressore il sequestro cautelare finalizzato alla confisca amministrativa della merce.

Divieto di effettuare attrazioni con musica e canti

Alla seconda violazione accertata a carico del medesimo trasgressore saranno sequestrati gli strumenti/attrezzature utilizzate; i proventi raccolti dall'attività illecita saranno confiscati e devoluti in beneficienza. La restituzione degli strumenti potrà avvenire, previa richiesta, entro 60 giorni dal pagamento della sanzione o dalla presentazione delle memorie difensive. Alla terza violazione a carico del medesimo trasgressore saranno sequestrati gli strumenti/attrezzature utilizzati ai fini della confisca.